



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE D'APPELLO DI BRESCIA**

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione terza civile, composta dai

Sigg.:

|                           |                 |                         |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Dott. Claudio</b>      | <b>Castelli</b> | <b>Presidente</b>       |
| <b>Dott. Manuela</b>      | <b>Cantu'</b>   | <b>Consigliere rel.</b> |
| <b>Dott. Maria Grazia</b> | <b>Domanico</b> | <b>Consigliere</b>      |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. 260/18 R.G. promossa

**d a**

**F**

Zucca Alessandro

con gli avv.ti Guarisio Alberto e

**APPELLANTI**

pagina 1 di 9

OGGETTO:

Altri istituti relativi  
allo stato della  
persona ed ai diritti  
della personalità

OGGETTO:

impugnazione ex art.  
d.lvo 25/2008

Firmato Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5014deec0677e2eb6fc2940d6a1b45e  
Firmato Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 196a7e7a8858fc9961e088f923369a0  
Firmato Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1c5ce702bb30e0cc7bb71e16805882



**c o n t r o**

**MINISTERO dell'INTERNO, MINISTERO dell'ECONOMIA e  
delle FINANZE e PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI,**

con l'Avvocatura distrettuale di Brescia

**APPELLATI**

in punto: appello avverso ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. e 44 d. lgs n.  
286/1998 emessa dal Tribunale di Brescia in data 10.1.2018 nel proc. n.  
20902/2015

Conclusioni rassegnate nell'atto di appello e nella comparsa di risposta

**SVOLGIMENTO del PROCESSO**

Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, con l'ordinanza impugnata, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice tributario (Commissione tributaria territorialmente competente), a decidere sul ricorso proposto dai quattro ricorrenti, attuali appellanti, che avevano chiesto, ai sensi dell'art. 44 d. lgs n. 268/1998, di dichiarare discriminatoria nei loro confronti, cittadini extracomunitari, la debenza di un contributo per permesso di soggiorno di lungo periodo, siccome determinato secondo D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze in violazione della sentenza della Corte Europea n. C-309/2014 del 2.9.2015 e della direttiva 2003/109/CE.



Più in particolare, queste erano state le richieste dei quattro ricorrenti.

avendo versato complessivamente € 240 per le tre annualità del 2013, 2014 e 2015 in ragione di € 80 annui, in luogo del minore importo complessivo di € 76,64 in ragione di € 25,58 per ogni anno, aveva chiesto, a titolo di ristoro del danno, la restituzione di € 163 ( $€ 240 - € 76,64 = € 163,26$ ).

Ciascuno degli altri tre ricorrenti, avendo versato complessivamente € 200 per una sola annualità (due per il 2014, uno per il 2015 e uno per il 2012) in luogo di € 25,58 complessivi, avevano chiesto, a titolo di ristoro del danno, la restituzione di € 174 ( $€ 200 - € 25,58 = 174,42$ ).

Costituendosi, l'Avvocatura aveva eccepito: - l'incompetenza del giudice adito, essendo competente per valore il Giudice di Pace; - la carenza di legittimazione passiva sia del Ministero dell'Interno che del Ministero delle Finanze. Quanto al merito, aveva chiesto il rigetto di tutte le pretese avversarie.

Avverso l'ordinanza hanno proposto appello gli originari ricorrenti chiedendo, previa declaratoria che non sussiste difetto di giurisdizione del giudice adito vertendo la questione in materia di diritti soggettivi, di



rimettere la causa al primo giudice per l'accoglimento nel merito delle loro domande.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Interno, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, formulando le medesime domande svolte in primo grado: in principalit , respingere l'appello per infondatezza; in subordine, dichiarare che   competente per valore il Giudice di Pace e tramettere allo stesso gli atti; in ulteriore subordine, dichiarare che   competente per territorio il Tribunale di Roma oppure il Giudice di Pace di Roma.

La causa   stata trattenuta in decisione da questa Corte all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.1.2020 una volta depositate le memorie difensive finali.

### MOTIVI della DECISIONE

Con il **primo motivo**, gli appellanti lamentano erronea decisione con riguardo alla giurisdizione, poich  non si tratta semplicemente di questione economica, bens  di un problema connesso a un comportamento discriminatorio fra cittadini italiani e cittadini stranieri.

Sostengono che il comportamento censurato   discriminatorio per due ragioni, sia perch  ostacola la libera circolazione all'interno dell'Unione da parte dei cittadini di Paesi terzi, sia perch  introduce una differenza di



trattamento fra i cittadini italiani, soggetti a contributi proporzionati, e i cittadini stranieri, che sono tenuti a versare contributi eccessivi.

Con il **secondo motivo**, gli appellanti sostengono essere riduttivo qualificare la loro domanda come volta alla restituzione di una parte di tributo, poiché il contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno non è il corrispettivo di una prestazione dovuta alla Pubblica Amministrazione ma una condizione per il rilascio o il rinnovo del permesso stesso, con la conseguenza che se anche il Tribunale avesse ritenuto che non c'era discriminazione, avrebbe comunque dovuto riconoscere che la Pubblica Amministrazione si era appropriata di somme che oggettivamente non le spettavano.

Preso atto dei rilievi difensivi di controparti (l'Avvocatura dello Stato insiste per l'inammissibilità delle domande: non nega il diritto dei ricorrenti ad ottenere i rimborsi; solo rileva che, dopo che il D.M. 5.5.2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131, attuativo della direttiva CE citata che ha dimezzato i contributi originariamente dovuti, i ricorrenti avrebbero dovuto attendere che l'amministrazione restituisse quanto indebitamente versato, ammontante per l'anno 2017 a € 120 [(€ 80 x 3 = € 240) - (€ 40 x 3 = € 120)], per l'anno 2018 a € 100 (€ 200 - € 100), per l'anno 2019 a € 100 (€ 200 - € 100), e per l'anno 2020 a € 100 (€ 200 - € 100), senza che fosse necessaria



un'azione di risarcimento per mancata ottemperanza dello Stato italiano ad una direttiva comunitaria, azione che comunque richiedeva il rito ordinario e non quello speciale di cui all'art. 28 del d.lgs n. 150/2011, non essendo in discussione un diverso trattamento fra cittadini italiani e stranieri ma solo un trattamento per questi ultimi. Qualora fossero disattese le suddette ipotesi difensive, insiste per l'accoglimento di tutte le eccezioni già svolte, quali l'incompetenza per valore e per territorio funzionale), **la Corte osserva** quanto segue.

Il Tribunale giunge alle proprie conclusioni partendo da una premessa corretta, quale è la sentenza della Corte di Giustizia che, tuttavia, è di segno opposto poiché in essa si afferma il concetto che una normativa nazionale che non si adegui alla direttiva, non solo determina una sproporzione fra un contributo dovuto ed uno imposto, ma costituisce ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva.

In altre parole, laddove ai cittadini italiani si dà la possibilità di godere dei propri diritti corrispondendo dei contributi in misura proporzionata e allo straniero, invece, si impone il pagamento di un contributo annuo superiore al dovuto, significa imporre una disparità di trattamento per prestazioni di analogo contenuto.

L'art. 44 d. lgs n. 289/1986 è calzante nella presente materia.



Per l'appunto prevede che, quando il comportamento della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi di provenienza, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

Il caso è stato già trattato anche da altri Tribunali e Corti di merito, come dimostrano le produzioni effettuate in questo grado dagli appellanti, che hanno ritenuto sussistente la giurisdizione individuata nel ricorso.

Anche questa Corte ritiene che si verte in un caso di discriminazione disciplinato dall'art. 44 d. lgs n. 298/1998, richiamato dall'art. 28 d. lgs n. 150/2011, secondo cui la domanda va proposta con ricorso da depositare nella cancelleria del tribunale ove ha domicilio l'istante.

Pertanto, correttamente i ricorrenti hanno proposto domanda con ricorso al Tribunale di Brescia, territorialmente competente.

Quindi la domanda andava decisa nel merito.

Poiché ricorre uno dei presupposti per la rimessione della causa al primo giudice (l'art. 353, primo comma, c.p.c. recita che *Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo*



*giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice), non vi è che da provvedere in tal senso.*

Concludendo la presente pronuncia una fase processuale (vedi Cass. S.U. n. 583/1999) si provvede sulle spese del grado.

In ragione della soccombenza, gli appellati sono tenuti a versare agli appellanti, a titolo di rifusione delle spese processuali € 3.310 (di cui € 980 per lo studio della controversia, € 675 per l'introduzione del giudizio ed € 1.655 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Brescia, sezione terza civile – protezione internazionale, in parziale accoglimento dell'appello proposto da

avverso la sentenza n. 2090/2015 emessa dal Tribunale di Brescia in data 10.1.2018, in sua riforma, così provvede:

dichiara che il giudice ordinario ha giurisdizione sulla presente causa e per l'effetto rimette le parti davanti allo stesso;

condanna gli appellati, in solido fra loro, a corrispondere agli





appellanti, a titolo di rifusione delle spese processuali e per compensi professionali, € 3.310 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Brescia, il 30 giugno 2020

Il Consigliere est.

Il Presidente

(dott.ssa Manuela Cantù)

(dott. Claudio Castelli)



